



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

1959 • 50 • 2009

GRANDE CAMERA

CAUSA ENEA c. ITALIA

(Ricorso n. 74912/01)

SENTENZA

STRASBURGO

17 settembre 2009

Questa sentenza è definitiva. Potrà subire alcune lievi modifiche formali.

Nella causa Enea c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

Jean-Paul Costa, *presidente*,
Nicolas Bratza,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Vladimiro Zagrebelsky,
Alvina Gyulumyan,
Renate Jaeger,
Sverre Erik Jebens,
Danutė Jočienė,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
Ledi Bianku,
Ann Power,
Işıl Karakaş, *giudici*,

e da Vincent Berger, *giureconsulto*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 5 novembre 2008 e il 24 giugno 2009,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quest'ultima data:

IL PROCEDIMENTO

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 74912/01) presentato contro la Repubblica italiana e con cui un cittadino di questo Stato, il sig. Salvatore Enea («il ricorrente»), ha adito la Corte il 31 agosto 2000 in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorrente affermava in particolare che le sue condizioni di salute non erano compatibili con il regime speciale di detenzione a cui era sottoposto; che tale regime violava il suo diritto al rispetto della sua vita familiare e della sua corrispondenza; che il suo diritto di accesso a un tribunale per contestare la proroga dell'applicazione di detto regime non era garantito.

3. Il ricorso è stato assegnato alla prima sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento). Il 23 settembre 2004 una camera di tale sezione, composta dai seguenti giudici: Christos Rozakis, presidente, Françoise Tulkens, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Vladimiro Zagrebelsky, Elisabeth

Steiner, Khanlar Hajiyev, giudici, nonché da Søren Nielsen, cancelliere di sezione, ha dichiarato il ricorso parzialmente ricevibile ed ha deciso di comunicare al Governo i motivi di ricorso relativi agli articoli 3, 8, 6 § 1 e 9 della Convenzione. Il 3 maggio 2005 la camera della terza sezione a cui era stato assegnato il ricorso ha comunicato al Governo i primi tre motivi di ricorso sollevati dal ricorrente e riguardanti la sua assegnazione a un settore speciale del carcere. Avvalendosi dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, essa ha poi deciso che sarebbero stati esaminati nel contempo la ricevibilità e il merito della causa. Il 1° luglio 2008 una camera della seconda sezione, composta dai giudici seguenti: Françoise Tulkens, presidente, Antonella Mularoni, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici, nonché da Sally Dollé, cancelliere di sezione, si è dichiarata incompetente a favore della Grande Camera, poiché nessuna delle parti vi si è opposta (articoli 30 della Convenzione e 72 del regolamento).

4. La composizione della Grande Camera è stata decisa conformemente agli articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del regolamento. Durante le deliberazioni finali, Ján Šikuta, supplente, ha sostituito Christos Rozakis, impossibilitato a presenziare (articolo 24 § 3 del regolamento).

5. Sia il ricorrente che il Governo hanno depositato una memoria sul merito della causa. Sono state ricevute delle osservazioni anche dal governo della Slovacchia, che il presidente aveva autorizzato a intervenire nella procedura scritta (articoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 2 del regolamento).

6. Una pubblica udienza si è svolta al Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 5 novembre 2008 (articolo 59 § 3 del regolamento).

Sono comparsi:

– *per il Governo*

F. CRISAFULLI,
N. LETTIERI,

co-agente,
co-agente aggiunto;

– *per il ricorrente*

M. ESPOSITO, avvocato
M. VETRANO, avvocato,
F. SCARDASCIONE, avvocato,

difensori.

La Corte ha sentito le loro dichiarazioni. Il sig. Lettieri e il sig. Esposito hanno anche risposto alle domande poste dalla Corte.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

7. Il ricorrente è nato nel 1938 ed è residente in Italia.

A. Le decisioni giudiziarie riguardanti il ricorrente

8. Il ricorrente fu posto in stato detentivo il 23 dicembre 1993.

9. Fu oggetto di vari procedimenti penali, all'esito dei quali fu condannato a pene detentive, in particolare per appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, porto illegale di armi da fuoco. Le pene inflitte globalmente all'interessato diedero luogo a un provvedimento di cumulo, adottato il 27 dicembre 2001 dal procuratore generale presso la corte d'appello di Milano, che fissava la pena da scontare in trenta anni di reclusione.

B. Il regime di detenzione previsto dall'articolo 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario

10. Il ricorrente è stato detenuto in varie carceri italiane (in particolare a Palermo, Catania, Pisa e Napoli).

11. Il 10 agosto 1994, considerata la pericolosità dell'interessato, il ministro della Giustizia adottò un decreto che lo sottoponeva, per un periodo di un anno, al regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41bis, comma 2, della legge sull'ordinamento penitenziario (di seguito la «legge n. 354 del 1975»). Modificata dalla legge n. 279 del 23 dicembre 2002 (di seguito la «legge n. 279 del 2002»), tale disposizione permette di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione del regime normale di detenzione per motivi di ordine e sicurezza pubblici.

Il decreto del 1994 imponeva le seguenti restrizioni:

- limitazione delle visite dei familiari (al massimo una al mese della durata di un'ora);
- divieto di incontrare terze persone;
- divieto di utilizzare il telefono;
- divieto di ricevere o inviare all'esterno somme di denaro superiori ad un determinato importo;
- divieto di ricevere più di due pacchi al mese, ma possibilità di riceverne due all'anno contenenti biancheria;
- divieto di organizzare attività culturali, ricreative e sportive;
- divieto di eleggere un rappresentante dei detenuti e di essere eletto in quanto tale;

- divieto di esercitare attività artigianali;
- divieto di acquistare alimenti che richiedono cottura ;
- limitazione della passeggiata ad una durata non superiore a due ore al giorno.

12. Inoltre, tutta la corrispondenza del ricorrente doveva essere sottoposta a un controllo, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

13. L'applicazione del regime speciale fu poi prorogata diciannove volte, per periodi consecutivi di un anno o sei mesi.

Ciascun decreto riguardava un periodo limitato:

- 10 agosto 1994 – 9 agosto 1995 (decreto n. 1)
- 5 agosto 1995 – 5 febbraio 1996 (decreto n. 2)
- 2 febbraio 1996 – 2 agosto 1996 (decreto n. 3)
- 31 luglio 1996 – 31 gennaio 1997 (decreto n. 4)
- 4 febbraio 1997 – 4 agosto 1997 (decreto n. 5)
- 31 luglio 1997 – 31 gennaio 1998 (decreto n. 6)
- 4 febbraio 1998 – 4 agosto 1998 (decreto n. 7)
- 30 luglio 1998 – 30 gennaio 1999 (decreto n. 8)
- 27 gennaio 1999 – 27 luglio 1999 (decreto n. 9)
- 22 luglio 1999 – 31 dicembre 1999 (decreto n. 10)
- 23 dicembre 1999 – 23 giugno 2000 (decreto n. 11)
- 22 giugno 2000 – 31 dicembre 2000 (decreto n. 12)
- 21 dicembre 2000 – 21 giugno 2001 (decreto n. 13)
- 18 giugno 2001 – 18 dicembre 2001 (decreto n. 14)
- 13 dicembre 2001 – 13 giugno 2002 (decreto n. 15)
- 10 giugno 2002 – 31 dicembre 2002 (decreto n. 16)
- 28 dicembre 2002 – 22 dicembre 2003 (decreto n. 17)
- 23 dicembre 2003 – 23 dicembre 2004 (decreto n. 18)
- 17 dicembre 2004 – 17 dicembre 2005 (decreto n. 19)

14. Contro la maggior parte di tali decreti il ricorrente presentò dei ricorsi dinanzi al Tribunale di sorveglianza (di seguito il «TAP») di Napoli. Dal fascicolo risulta che il ricorrente non ha presentato ricorso per cassazione contro le decisioni del TAP poiché, secondo lui, l'alta giurisdizione avrebbe in ogni modo rigettato i ricorsi per perdita di interesse, in quanto i termini di validità dei decreti in questione erano scaduti.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 1**

In data non precisata il ricorrente presentò ricorso contro il decreto del 10 agosto 1994. Con una decisione in data 28 febbraio 1995 il TAP rigettò il ricorso ritenendo che l'applicazione del regime speciale di detenzione fosse giustificata. Tuttavia, le restrizioni furono attenuate dalla decisione di autorizzare una conversazione telefonica di un'ora al mese con i famigliari, in mancanza di visita da parte di questi ultimi, e di sopprimere la limitazione del tempo di passeggiata nonché il divieto di acquistare alimenti che richiedono cottura.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 3**

Il 9 febbraio 1996 il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 2 febbraio 1996. Con decisione in data 26 marzo 1996, depositata nella cancelleria del TAP il 30 marzo 1996 e notificata all'interessato il 30 aprile 1996, il TAP dichiarò il ricorso irricevibile in quanto, secondo una giurisprudenza restrittiva seguita all'epoca, il giudice del processo non era competente per esaminare la fondatezza delle limitazioni disposte.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 5**

Il 6 febbraio 1997, il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 4 febbraio 1997 (notificato il giorno successivo). Con decisione in data 6 maggio 1997, depositata in cancelleria il 15 maggio 1997 e notificata all'interessato il 21 maggio 1997, il tribunale, pur confermando l'applicazione del regime speciale, attenuò la limitazione relativa alle visite dei famigliari autorizzando due visite al mese della durata di un'ora ciascuna.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 6**

Il 4 agosto 1997 il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 31 luglio 1997 (notificato il 2 agosto 1997). Con decisione del 16 ottobre 1997, depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997 e notificata all'interessato il 24 ottobre 1997, il TAP, pur confermando l'applicazione del regime speciale, revocò la limitazione riguardante il numero di visite dei famigliari.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 7**

Il 9 febbraio 1998 il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 4 febbraio 1998. Con decisione del 2 luglio 1998, depositata in cancelleria il 9 luglio 1998 e notificata all'interessato il 12 agosto 1998, il TAP rigettò il ricorso in quanto le limitazioni imposte al ricorrente erano giustificate.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 8**

Il 3 agosto 1998 il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 30 luglio 1998 (notificato il giorno successivo). Con decisione del 30 novembre 1998, depositata in cancelleria il 9 dicembre 1998 e notificata all'interessato il 23 dicembre 1998, il TAP rigettò il ricorso in quanto le limitazioni imposte al ricorrente erano giustificate.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 9**

Il 1° febbraio 1999 il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 27 gennaio 1999. Con decisione del 7 ottobre 1999, depositata in cancelleria il 20 ottobre 1999 e notificata all'interessato in data non precisata, il TAP dichiarò il ricorso irricevibile, constatando che il periodo di applicazione del decreto era scaduto il 27 luglio 1999 e che, pertanto, il ricorrente aveva perso ogni interesse all'esame del ricorso.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 10**

Il 27 luglio 1999 il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 22 luglio 1999 (notificato il 24 luglio 1999). L'esito di tale ricorso non è stato comunicato alla Corte.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 11**

Il 28 dicembre 1999 il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 23 dicembre 1999. Con decisione dell'11 maggio 2000, depositata in cancelleria il 23 maggio 2000 e notificata all'interessato il 21 luglio 2000, il TAP dichiarò il ricorso irricevibile, in quanto il ricorrente aveva dichiarato di rinunciarvi.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 12**

Il 26 giugno 2000 il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 22 giugno 2000 (notificato il 23 giugno 2000). Con decisione del 6 novembre 2001 il TAP rigettò il ricorso in quanto il decreto in questione era scaduto.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 13**

In data non precisata il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 21 dicembre 2000. Con decisione del 23 aprile 2001, depositata in cancelleria il 3 maggio 2001, il TAP rigettò il ricorso, ritenendolo non suffragato da elementi di prova.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 14**

Il 21 giugno 2001 il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 18 giugno 2001 (notificato il 20 giugno 2001). Con decisione del 14 novembre 2001 il TAP rigettò il ricorso in quanto l'applicazione del regime speciale di detenzione era giustificata visti la pericolosità del ricorrente e i suoi legami con la malavita.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 15**

Il 17 dicembre 2001 il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 13 dicembre 2001 (notificato il 14 dicembre 2001). Con decisione dell'11 aprile 2002 il TAP rigettò il ricorso, ritenendolo non suffragato da elementi di prova.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 17**

In data non precisata, il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 28 dicembre 2002. Egli chiese al TAP di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione della compatibilità dell'articolo 41*bis*, comma 2 *bis* (così come modificato dalla nuova legge n. 279 del 2002), con vari articoli della Costituzione.

Con decisione del 3 marzo 2003, notificata al ricorrente l'8 aprile 2003, il TAP ordinò che il fascicolo fosse trasmesso alla Corte Costituzionale. Questa decisione fu presa in quanto poteva porsi un problema di costituzionalità nella misura in cui la legge n. 279 del 2002 non prevedeva l'obbligo, per il ministro della Giustizia, di motivare i decreti. Il TAP osservò in particolare che, nel caso di specie, il ricorrente era sottoposto al regime speciale di detenzione dal 1994 e che i motivi sui quali si basavano i decreti di proroga dell'applicazione di detto regime riguardavano il persistere dei legami tra l'interessato e l'organizzazione criminale di cui faceva parte, e questo nonostante egli fosse sottoposto al regime di detenzione differenziato.

Con la decisione n. 417 del 13 dicembre 2004, depositata in cancelleria il 23 dicembre 2004, la Corte costituzionale rigettò l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal TAP, ritenendola manifestamente infondata.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 18**

In data non precisata, il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 23 dicembre 2003. Egli riteneva che il regime speciale, da una parte, ostacolava la sua rieducazione, a scapito dell'articolo 27 della Costituzione, e, dall'altra, non rispettava le esigenze legate alla sua personalità, il che era contrario all'articolo 13 della legge n. 354 del 1975.

Con decisione del 19 novembre 2004, depositata in cancelleria il 15 dicembre 2004, il TAP rigettò il ricorso sulla base delle indagini della polizia, in quanto l'applicazione del regime speciale era giustificata a causa dei legami del ricorrente con la criminalità organizzata.

– **Per quanto riguarda il decreto n. 19**

Il 23 dicembre 2004 il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 17 dicembre 2004. Con decisione dell'11 febbraio 2005, depositata in cancelleria il 28 febbraio 2005, il TAP accolse il ricorso dell'interessato, ritenendo che le ragioni di sicurezza che avevano motivato l'applicazione del regime speciale di detenzione non erano più attuali, e dispose pertanto la revoca del provvedimento in questione.

C. L'assegnazione del ricorrente ad una sezione del carcere ad Elevato Indice di Vigilanza – E.I.V.

15. Il 1° marzo 2005, l'amministrazione penitenziaria assegnò il ricorrente ad una sezione ad elevato indice di vigilanza («E.I.V.»).

16. Il 24 aprile 2008, il magistrato di sorveglianza di Napoli ordinò temporaneamente, e fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, di sospendere l'esecuzione della pena e di scarcerare il ricorrente affinché questi potesse essere sottoposto ad urgente intervento chirurgico. La decisione fu confermata il 2 ottobre 2008 dal tribunale di sorveglianza della stessa città.

D. Lo stato di salute del ricorrente

17. IL ricorrente soffre di diverse patologie che lo costringono su una sedia a rotelle. Dal giugno 2000 al febbraio 2005, ha scontato la pena nella sezione della struttura sanitaria del carcere di Napoli (Secondigliano), destinata ai detenuti soggetti al regime dell'articolo 41 *bis*.

18. In data imprecisata, il ricorrente chiese al tribunale di sorveglianza di Napoli di rinviare l'esecuzione della pena per motivi di salute, ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale. Con decisione del 18 gennaio 2001 il tribunale di sorveglianza, in base alla relazione redatta dall'équipe medica del carcere, respinse la richiesta del ricorrente in quanto questi era detenuto

nella struttura sanitaria del carcere ed usufruiva di cure appropriate al suo stato di salute.

19. In data imprecisata, il ricorrente reiterò la sua richiesta al magistrato di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena per motivi di salute. Con decisione del 22 marzo 2002, il magistrato respinse la richiesta in quanto lo stato di salute dell'interessato non era incompatibile con la detenzione nella struttura sanitaria del carcere. La decisione fu confermata dal tribunale di sorveglianza di Napoli il 2 luglio 2002.

20. Nel febbraio 2007, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del tribunale di sorveglianza, il ricorrente fu portato in un ospedale civile di Napoli per un intervento che doveva asportargli un rene.

21. Il 24 aprile 2008, il magistrato di sorveglianza sospese a titolo provvisorio l'esecuzione della pena ed ordinò la scarcerazione del ricorrente affinché potesse essere sottoposto ad urgente intervento chirurgico (v. precedente paragrafo 16).

22. Stando alle informazioni fornite alla Corte dalle parti, il 2 ottobre 2008, il tribunale di sorveglianza di Napoli ordinò di sospendere l'esecuzione della pena a causa dello stato di salute dell'interessato. Questi aveva subito l'asportazione di uno dei due meningiomi il 3 settembre 2008 ed il suo stato di salute era incompatibile con la detenzione. Il tribunale concesse gli arresti domiciliari per sei mesi, vietando ogni rapporto con altre persone, ad eccezione dei familiari del ricorrente e del personale medico. Nell'imporre tale forma di sorveglianza, il tribunale si è basato sulla personalità criminale dell'interessato, sulla durata della pena e su una nota del commissariato di Palermo del 16 aprile 2008.

23. La Corte non è stata informata sull'attuale stato di salute del ricorrente.

E. Il controllo della corrispondenza del ricorrente

24. Il 10 agosto 1994, il ministro della Giustizia emise il primo decreto che sottoponeva il ricorrente al regime carcerario speciale, ed ordinò di controllarne tutta la corrispondenza, dietro autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria (v. precedenti paragrafi 11 e 12).

25. Le decisioni delle giurisdizioni di sorveglianza di Napoli in tal senso, che sono state comunicate alla Corte, riguardano il periodo compreso tra il 2 luglio 1996 ed il 7 luglio 2004. Le prime decisioni imponevano la misura in questione su tutta la corrispondenza, senza indicare la durata del controllo. A partire dal 3 agosto 1999, il magistrato di sorveglianza fissò una durata massima di sei mesi, ed in particolare escluse dal controllo la corrispondenza con la Corte europea.

26. Il ricorrente ha presentato copia di una lettera non datata e di una busta destinate all'Avv. Vetrano, recanti la data dell'invio (3 marzo 2000). I

due documenti sono stati controllati dalle autorità penitenziarie, ma i timbri apposti non riportano alcuna data.

F. Le richieste presentate dal ricorrente per ottenere dei permessi

27. Il 16 ottobre 1999, il ricorrente chiese al tribunale di Milano di concedergli un permesso per poter assistere ai funerali del fratello. Il 18 ottobre 1999, il tribunale accolse la sua richiesta, ma subordinò il permesso alle modalità che avrebbero dovuto essere stabilite dalle giurisdizioni di sorveglianza, e ordinò altresì di comunicare la decisione “alle altre autorità giudiziarie interessate, alla procura ed al ricorrente”.

28. Dal fascicolo risulta che il 19 ottobre 1999 la corte d'appello di Milano respinse la richiesta del ricorrente a causa dei rischi di fuga. La decisione fu depositata in cancelleria il 21 ottobre 1999.

29. Il ricorrente ha affermato di aver altresì chiesto un permesso per poter assistere ai funerali della sua compagna.

II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI

A. L'articolo 41 bis della legge n° 354 del 1975 ed il controllo della corrispondenza

30. Il diritto e la pratica interni pertinenti riassunti nella sentenza *Ospina Vargas c. Italia* (n° 40750/98, §§ 23-33, 14 ottobre 2004) sono i seguenti.

31. L'articolo 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n° 354 del 26 luglio 1975), così come modificato dalla legge n° 356 del 7 agosto 1992, conferisce al ministro della Giustizia la facoltà di sospendere completamente o in parte l'applicazione del regime penitenziario ordinario, previsto dalla legge n° 354 del 1975, con decreto motivato e controllabile dall'autorità giudiziaria, per motivi di ordine e sicurezza pubblici, in caso il regime detentivo ordinario entri in conflitto con queste ultime esigenze.

Il regime speciale di cui all'articolo 41 bis si può applicare soltanto a detenuti imputati o condannati per i reati previsti dall'articolo 4 bis della stessa legge, tra cui figurano i reati connessi ad attività mafiose.

Ai sensi della legge n° 36 del 1995, e successivamente della legge n° 11 del 1998 e della legge n° 446 del 1999, l'applicabilità del regime previsto dall'articolo 41 bis è stata prorogata fino al 31 dicembre 2000. Successivamente, ai sensi della legge n° 4 del 19 gennaio 2001, la suddetta applicabilità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2002. Con l'entrata in vigore, il 23 dicembre 2002, della legge n° 279, che ha parzialmente modificato la legge sull'ordinamento penitenziario, il regime carcerario speciale ha perso il suo carattere provvisorio.

Sulla base del decreto legislativo n° 773/2009, il regime speciale si applica ormai per un periodo iniziale di quattro anni (invece di un anno come in precedenza), che può essere successivamente prorogato di due anni (invece di un anno come in precedenza).

32. Prima dell'entrata in vigore della legge n° 279 del 2002, la scelta delle misure derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 *bis* era lasciata alla discrezione del ministro della Giustizia. Tuttavia, le suddette misure erano in genere le seguenti:

- divieto di partecipare alla gestione del cibo ed all'organizzazione delle attività ricreative dei detenuti;
- divieto di incontrare persone diverse dai familiari, dal convivente o dall'avvocato;
- limitazione degli incontri con i familiari a due al mese e delle telefonate ad una al mese;
- controllo di tutta la corrispondenza del detenuto, ad eccezione di quella con l'avvocato;
- divieto di trascorrere più di due ore all'aperto;
- limitazione delle possibilità di acquistare o di ricevere dall'esterno beni personali autorizzati dal regolamento interno del carcere;
- possibilità di ricevere al massimo due pacchi al mese;
- divieto di ricevere o inviare all'esterno somme di denaro;
- divieto di esercitare attività artigianali che prevedano l'utilizzo di arnesi pericolosi.

33. Ai sensi dell'articolo 14 *ter* della legge sull'ordinamento penitenziario, è possibile presentare dinanzi al tribunale di sorveglianza un reclamo avverso il decreto che impone un regime carcerario speciale, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto all'interessato. Il reclamo non ha alcun effetto sospensivo. Il tribunale deve pronunciarsi entro dieci giorni. Per contestare la decisione del tribunale di sorveglianza, è possibile presentare ricorso in Cassazione, che può essere anch'essa adita entro i dieci giorni successivi alla notifica del rigetto da parte del tribunale.

Fino all'entrata in vigore della legge n° 279 del 2002, l'articolo succitato 14 *ter* si applicava altresì ai reclami relativi ai decreti adottati dal ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 41 *bis*. I commi 2 *quinquies* e 2 *sexies* dell'articolo 41 *bis* prevedono da allora una specifica procedura di reclamo, che tuttavia ricalca, in effetti, quella prevista dall'articolo 14 *ter*.

34. La Corte costituzionale è stata investita della questione di sapere se il principio del campo riservato al legislatore sia rispettato da un certo sistema. Nelle sue sentenze n° 349 e 410 del 1993, la Corte costituzionale ha ritenuto che, benché il regime carcerario speciale ai sensi della norma in questione sia concretamente deciso dal ministro, sia comunque possibile opporsi al decreto di quest'ultimo dinanzi ai magistrati di sorveglianza, che esercitano un controllo sia sulla sua necessità che sulle misure concrete da applicare al

detenuto in questione, che in ogni caso non possono mai essere costituite da un trattamento disumano.

Tuttavia, in base all'articolo 15 della Costituzione, che prevede in particolare che le limitazioni sulla corrispondenza possano fondarsi unicamente su un atto motivato dell'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale ha precisato che soltanto l'autorità giudiziaria ha il potere di sottoporre a controllo la corrispondenza di un detenuto. L'articolo 41 *bis* non può quindi essere interpretato come se conferisse al ministro della Giustizia il potere di prendere misure relative alla corrispondenza dei detenuti. Ne segue che dalla fine del 1993, il controllo della corrispondenza si basa unicamente sull'articolo 18 della legge n° 354 del 1975, così come modificato dall'articolo 1 della legge n° 1 del 1977.

Secondo la norma succitata, il giudice titolare della causa (fino alla sentenza di primo grado) ovvero il magistrato di sorveglianza (durante il successivo sviluppo del procedimento) possono ordinare il controllo della corrispondenza per mezzo di decisione motivata; tuttavia, la norma non precisa in quali casi possa essere presa tale decisione. Il controllo in questione consiste in concreto nell'intercettazione e nella lettura, da parte dell'autorità giudiziaria che ha ordinato la misura, da parte del direttore del carcere o da parte del personale penitenziario incaricato da quest'ultimo, di tutta la corrispondenza del detenuto, nonché dell'apposizione sulle lettere di un timbro che provi l'effettività del suddetto controllo. La cancellazione di parole o frasi non è autorizzata, tuttavia l'autorità giudiziaria può ordinare che una o più lettere non siano consegnate al destinatario e deve subito comunicarlo al detenuto. Quest'ultima misura può essere anche ordinata provvisoriamente dal direttore del carcere, che deve informarne l'autorità giudiziaria.

Tra l'altro, l'articolo 18 della legge n° 354 del 1975 stabilisce che i detenuti sono autorizzati a tenere libri e riviste e ad usare altri mezzi di comunicazione. Questo diritto può essere soggetto a limitazioni con decisioni dell'autorità giudiziaria, secondo le stesse modalità di quelle previste per la corrispondenza.

In virtù dell'articolo 35 della stessa legge, contro le decisioni approvate ai sensi dell'articolo 18 della legge n° 354/1975, i detenuti possono rivolgere domande o reclami in busta sigillata, in particolare alle autorità penitenziarie ed al magistrato di sorveglianza.

35. Con sentenza n° 351 del 14-18 ottobre 1996, la Corte costituzionale ha ritenuto che il potere di controllo dei tribunali di sorveglianza si estenda alle modalità concrete di applicazione della misura, sia rispetto allo scopo perseguito che alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

36. Il 7 febbraio 1997, ai sensi dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n° 351/1996, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il ministero della Giustizia inviò ai direttori degli istituti penitenziari una circolare relativa all'organizzazione

delle sezioni in cui sono posti i detenuti sottoposti al regime speciale. La circolare conteneva in particolare le seguenti istruzioni: i prigionieri erano ora autorizzati ad utilizzare dei fornelli personali; avevano il diritto di accedere a locali attrezzati per le attività sportive e ad una biblioteca; gli incontri con i familiari potevano essere sostituiti da telefonate; le vetrare usate durante gli incontri continuavano a sussistere ma, proprio per questo, la perquisizione dei visitatori diventava meno rigorosa.

37. Con sentenza n° 376 del 26 novembre e 5 dicembre 1997, la Corte costituzionale ha ricordato che l'articolo 41 *bis* è compatibile con la Costituzione, pur modificandone e precisandone l'interpretazione. L'alta corte ha in particolare ritenuto che i decreti che ordinano il regime speciale debbano basarsi su motivi concreti relativi all'ordine ed alla sicurezza pubblici, e che inoltre le decisioni di prorogare tale regime debbano basarsi su motivi indipendenti da quelli che ne avevano giustificato l'imposizione, nonché sufficienti. La Corte costituzionale ha escluso che il regime speciale possa costituire un trattamento disumano o che impedisca il reinserimento del detenuto, il che sarebbe contrario all'articolo 27 della Costituzione. La Corte ha tuttavia precisato che in nessun momento cessa l'applicazione dell'articolo 13 della legge sull'ordinamento penitenziario, ai sensi del quale il trattamento a cui è soggetto il detenuto deve rispettare le esigenze della sua personalità, e deve essere stabilito un programma di rieducazione, da modificare in base all'osservazione scientifica della personalità del detenuto ed in collaborazione con lo stesso.

38. Il 20 febbraio 1998, ai sensi dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n° 376/1997, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il ministero della Giustizia ha inviato una circolare ai direttori degli istituti di pena relativa all'organizzazione delle sezioni in cui si trovano i detenuti in regime speciale. In particolare, la circolare conteneva le seguenti istruzioni:

– la normativa della permanenza all'aperto è stata modificata, e la sua durata è stata portata a quattro ore al giorno, ma con l'esigenza di controllare che la permanenza non diventi occasione di incontri o contatti con altri presunti membri mafiosi;

– si è altresì previsto che gli spazi destinati alla permanenza all'aperto, nelle carceri di Napoli e di Pisa, siano attrezzati in modo da permettere l'esercizio fisico ed un'attività sportiva;

– è prevista l'istituzione di una o più sale destinate alle attività sociali, culturali e ricreative in ogni sezione destinata ad accogliere, in maniera definitiva o per motivi sanitari, detenuti in regime speciale;

– per quanto riguarda le attività di lavoro, la circolare prevede che, in caso non sia possibile attrezzare un carcere, i detenuti dovranno aver accesso ai locali previsti a tal fine in altri istituti di pena, secondo modalità che non permettano alcuna possibilità di incontri o contatti con altri presunti membri mafiosi;

– gli incontri con i minori di sedici anni possono svolgersi senza vetri; se l'incontro si svolge in presenza di altre persone, l'assenza del vetro è limitata ai minori e non può superare un sesto della durata totale dell'incontro;

– i detenuti soggetti al regime speciale possono ricevere pacchetti con prodotti alimentare, ad eccezione di quelli che richiedono cottura, in quanto l'utilizzo di fornelli personali è vietato a meno che non sia per scaldare bevande od alimenti precotti.

39. Per quanto riguarda il controllo della corrispondenza, la Corte costituzionale, deliberando su un caso riguardante il rifiuto delle autorità penitenziarie ad autorizzare un detenuto a ricevere una pubblicazione a contenuto erotico, con la sentenza n° 26 dell'8 e 11 febbraio 1999 ha dichiarato incostituzionali gli articoli 35 (relativo ai ricorsi esperibili dai detenuti) e 69 (relativo alle funzioni e alle decisioni del magistrato di sorveglianza) della legge n° 354 del 1975, in quanto non prevedono un ricorso che si possa definire giurisdizionale avverso una decisione che potrebbe ledere i diritti dei detenuti, e in particolare avverso una decisione relativa al controllo della corrispondenza o alle limitazioni del diritto di ricevere riviste od altri periodici. In effetti, la decisione delle autorità investite ai sensi dell'articolo 35 è adottata senza contraddittorio, non ha alcun valore vincolante e non può essere oggetto di alcun ricorso. L'assenza di una via di ricorso in materia era, tra l'altro, già stata constatata e sanzionata dalla Corte europea nelle sentenze *Calogero Diana c. Italia* e *Domenichini c. Italia* (15 novembre 1996, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1996-V).

40. In seguito all'entrata in vigore della legge n° 95 dell'8 aprile 2004, è stato aggiunto un nuovo articolo 18 *ter* relativo al controllo della corrispondenza alla legge sull'amministrazione penitenziaria. La nuova norma prevede che tale tipo di controllo possa essere effettuato per un periodo non superiore ai sei mesi, al fine di evitare la perpetrazione di reati o di proteggere la sicurezza degli istituti di pena e il segreto delle indagini. Il controllo è attuato sulla base di un decreto motivato dell'autorità giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o del direttore dell'istituto in questione. Il comma 2 dell'articolo 18 *ter* esclude dal controllo la corrispondenza del detenuto con, in particolare, il proprio legale e gli organismi internazionali competenti in materia di diritti umani. Infine, ai sensi del paragrafo 6 dello stesso articolo, le decisioni relative al controllo della corrispondenza possono essere oggetto di un reclamo depositato secondo la procedura prevista dall'articolo 14 *bis* della legge sull'ordinamento penitenziario.

41. Come risulta dal rapporto ufficiale del ministero della Giustizia comunicato alla Corte dal Governo nel maggio 2004, le misure che possono risultare dall'applicazione dell'articolo 41 *bis* così come modificato dalla legge n° 279 del 2002, al fine di evitare i contatti con l'organizzazione criminale o con gli altri detenuti che ne fanno parte, sono le seguenti:

a) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno (i gruppi devono essere composti da detenuti soggetti allo stesso tipo di regime, a rotazione trimestrale);

b) i fornelli personali sono consegnati ai detenuti al momento dell'apertura delle celle, e ripresi alla chiusura, per essere custoditi all'esterno di queste;

c) divieto di utilizzare apparecchi radio a modulazione di frequenza, registratori, lettori di cd;

d) determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti; divieto di colloqui con persone diverse dai familiari, dal convivente o dall'avvocato, salvo autorizzazioni eccezionali. Può essere autorizzato, dopo sei mesi di applicazione del regime, un solo colloquio telefonico mensile con i familiari della durata massima di dieci minuti; i familiari devono a tal fine recarsi presso l'istituto penitenziario più vicino al loro luogo di residenza;

Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

e) gli incontri con il difensore sono sottoposti al solo controllo visivo di un guardiano. La frequenza e le modalità di chiamata sono uguali a quelle relative agli incontri con i familiari;

f) sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia (il contenuto della busta è esaminato in presenza del detenuto, senza che siano letti i testi della corrispondenza);

g) limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno (due pacchi al mese per un peso massimo di dieci chili, più due pacchi all'anno contenenti unicamente vestiti e biancheria);

h) esclusione dalle rappresentanze dei detenuti;

i) è possibile autorizzare l'accesso di ministri di un culto diverso da quello cattolico.

42. Tenuto conto della riforma introdotta con la legge n° 279 del 23 dicembre 2002 e delle decisioni della Corte (vedi, in ultima istanza, la sentenza *Ganci c. Italia*, n° 41576/98, §§ 19-31, CEDH 2003-XI), la Corte di cassazione si è allontanata dalla giurisprudenza precedente e ha ritenuto che un detenuto avesse interesse ad ottenere una decisione, anche se il periodo di validità del decreto impugnato era scaduto, e questo a causa degli effetti diretti della decisione sui decreti successivi al decreto impugnato (Corte di cassazione, prima sezione, sentenza del 26 gennaio 2004, depositata in cancelleria il 5 febbraio 2004, n° 4599, Zara).

B. L'assegnazione ad un settore penitenziario E.I.V.

43. Ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n° 354 del 1975, il trattamento penitenziario deve rispondere alle esigenze tipiche della personalità di ogni detenuto. Occorre limitare il numero dei detenuti in ogni carcere e nelle sezioni carcerarie, al fine di favorire la personalizzazione del suddetto trattamento. L'assegnazione dei detenuti agli istituti di pena ovvero il loro raggruppamento all'interno delle sezioni sono decisi in considerazione della possibilità di procedere alla loro rieducazione e della necessità di evitare le reciproche influenze negative.

44. In base al principio della personalizzazione del trattamento penitenziario previsto da queste norme e in base al regolamento esecutivo della legge n° 354 del 1975, la circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n° 3479/5929 del 9 luglio 1998 ha previsto tre livelli di detenzione, corrispondenti ad alcune categorie di detenuti.

45. Il settore ad «alta sicurezza» è destinato ai detenuti accusati o condannati per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, sequestro a fini di ricatto o traffico di stupefacenti. A causa della pericolosità di queste persone e del rischio che si dedichino al proselitismo o all'intimidazione, si attuano misure particolarmente stringenti destinate a separarli dagli altri detenuti e ad assicurarne la sorveglianza. Inoltre, le attività di questi detenuti, come le passeggiate, le visite, la formazione professionale o le attività sportive si svolgono all'interno di una zona prestabilita.

46. Il «settore a media sicurezza» riguarda i detenuti accusati o condannati per reati commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di stampo mafioso e che quindi presentano un alto livello di pericolosità.

47. Il «settore E.I.V.» riguarda i detenuti che presentano un livello di pericolosità tale che il settore a media sicurezza si rivela inefficace per garantire l'ordine e la sicurezza pubblici. La pericolosità di questi detenuti dipende in particolare dalla loro appartenenza alla criminalità terrorista, dalla natura o dal numero dei reati commessi, dai tentativi di evasione o dagli atti di violenza grave commessi ai danni di altri detenuti o dei guardiani. Ai sensi della circolare n° 3479/5929, in assenza di norme specifiche in materia, il settore E.I.V. è organizzato secondo il modello del settore ad alta sicurezza. I contatti con i detenuti delle altre sezioni sono vietati e il regime di sorveglianza è particolarmente severo.

III. LA RACCOMANDAZIONE REC(2006)2 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLE REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE (ADOTTATA L'11 GENNAIO 2006)

48. La Raccomandazione è così redatta:

«Il Comitato dei Ministri, giusta l'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Richiamata la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali come pure la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo;

(...)

Sottolineando come l'esecuzione delle pene privative di libertà e la presa a carico dei detenuti devono prendere in considerazione gli imperativi di sicurezza, di ordine e di disciplina e, allo stesso tempo, devono garantire delle condizioni di detenzione che non portino pregiudizio alla dignità umana e offrire delle occupazioni costruttive e una presa a carico che permettano la preparazione al loro reinserimento sociale;

(...)

Raccomanda ai Governi degli Stati membri:

— di ispirarsi, nelle loro legislazioni e nelle loro politiche e nelle loro pratiche, alle regole contenute nell'allegato alla presente raccomandazione che sostituisce la Raccomandazione R (87) 3 del Comitato dei Ministri sulle Regole penitenziarie europee;

(...)

Allegato alla Raccomandazione Rec(2006)2

(...)

«Principi fondamentali

1. Le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo.

2. Le persone private della libertà conservano tutti i diritti tranne quelli loro espressemente limitati dalla legge a seguito della sentenza di condanna ad una pena detentiva o della decisione di collocamento in carcere preventivo.

3. Le restrizioni imposte alle persone private della libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte.

(...)

18.2 Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:

(...)

24.1 I detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono, o altri mezzi di comunicazione – con la famiglia, con

terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone.

24.2 Ogni restrizione o sorveglianza delle comunicazioni e delle visite, necessaria ai fini dell'inchiesta penale, al mantenimento dell'ordine, della sicurezza e alla prevenzione di infrazioni penali e alla protezione delle vittime dei reati – compreso le disposizioni di un'autorità giudiziaria – devono comunque garantire un contatto minimo accettabile.

(...)

24.4 Le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali.

(...)

24.10 I detenuti devono potere tenersi regolarmente al corrente degli avvenimenti sia leggendo ed abbonandosi a giornali, periodici o altre pubblicazioni, sia seguendo le trasmissioni radio o televisive, a meno che un divieto sia stato pronunciato da un'autorità giudiziaria in un singolo caso e per una durata determinata.

(...)

25.2 Tale regime deve permettere a tutti i detenuti di trascorrere giornalmente fuori dalla cella il tempo necessario per garantire un livello sufficiente di contatti umani e sociali.

25.3. Tale regime deve, inoltre, provvedere ai bisogni sociali dei detenuti.

(...)

27.1 Ogni detenuto deve avere la possibilità, se le condizioni atmosferiche lo permettono, di effettuare almeno un'ora al giorno di esercizio fisico all'aria aperta.

(...)

27.3 Delle attività adeguatamente organizzate – concepite per mantenere i detenuti in buona forma fisica e per permetter loro di fare dell'attività fisica e di distrarsi – devono far parte integrante del regime carcerario.

27.4 Le autorità penitenziarie devono facilitare questo tipo di attività mettendo a disposizione gli impianti e le attrezzature appropriate.

27.5 Le autorità penitenziarie devono adottare speciali accorgimenti per organizzare attività particolari, per quei detenuti che ne hanno bisogno.

27.6 Devono essere proposte ai detenuti attività ricreative – che comprendono segnatamente sport, giochi, attività culturali, passatempi e tempo libero attivo – e questi ultimi devono essere, per quanto possibile, autorizzati ad organizzarle.

(...)

29.2 Il regime penitenziario deve essere organizzato, per quanto possibile, in modo da permettere ai detenuti di praticare la loro religione o di seguire la loro filosofia, di partecipare ai servizi o alle riunioni condotti dai rappresentanti riconosciuti dalle dette religioni o filosofie, di ricevere in privato delle visite dei rappresentanti di queste religioni o di queste filosofie e di poter detenere libri o pubblicazioni a carattere religioso o spirituale.

(...)

39. Le autorità penitenziarie devono proteggere la salute dei detenuti di cui si occupano

(...)

51.1 Le misure di sicurezza applicate ai detenuti individualmente devono corrispondere al minimo necessario per garantire la sicurezza della loro detenzione.

(...)

51.4 Ogni detenuto è, in seguito, sottoposto ad un regime di sicurezza corrispondente al grado di rischio identificato.

51.5 Il livello di sicurezza necessario deve essere rivalutato regolarmente durante la detenzione dell'interessato.

Sicurezza

52.1 Il più rapidamente possibile dopo l'incarcerazione, ogni detenuto deve essere valutato al fine di determinare se presenta un rischio per la sicurezza degli altri detenuti, per il personale penitenziario o per le persone che lavorano nel carcere o lo visitano regolarmente, nonché per stabilire se c'è rischio di autolesionismo.

52.2 Devono essere messe in atto delle procedure per garantire l'incolumità dei detenuti, del personale penitenziario e di tutti i visitatori, e per ridurre al minimo i rischi di violenze e di altri incidenti che potrebbero minacciare la sicurezza.

(...)

53.1 Il ricorso a misure di sicurezza rinforzata è consentito solo in circostanze eccezionali.

53.2 Devono essere stabilite delle procedure chiare da applicare in caso di utilizzo di tali misure nei confronti di tutti i detenuti.

53.3 La natura di tali misure, la loro durata e i motivi che permettono di ricorrervi devono essere determinati dal diritto interno.

53.4 In ogni caso, l'applicazione delle misure deve essere approvata dall'autorità competente per un periodo determinato.

53.5 Ogni decisione di proroga del periodo di applicazione deve essere nuovamente approvata dall'autorità competente.

(...»

IN DIRITTO

I. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

49. Il ricorrente sostiene che il suo mantenimento in carcere, tenuto conto in particolare del suo stato di salute, ha costituito un trattamento contrario all'articolo 3 articolo della Convenzione. Ai sensi di questa norma,

« Nessuno può essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti. »

50. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

51. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Peraltro rileva che non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Nel merito

1. Argomenti delle parti

a) Il ricorrente

52. Il ricorrente sostiene che dapprima il suo mantenimento in carcere sotto il regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario, poi il trasferimento in un settore E.I.V. costituiscono una tortura "o, a titolo sussidiario, un trattamento inumano e degradante" tenuto conto del suo stato di salute. Persino il regime ordinario avrebbe provocato un deterioramento del suo stato di salute. Il fatto di utilizzare una sedia a rotelle e di dover vivere nella struttura sanitaria del carcere sarebbe stato un fattore di aggravamento della sofferenza. Inoltre, l'applicazione del regime speciale di detenzione sarebbe stata prorogata in quanto il ricorrente non aveva partecipato ai programmi di cooperazione con

la giustizia (non era diventato un "pentito"). La sua pericolosità avrebbe potuto giustificare la deroga alle norme della detenzione ordinaria per un periodo limitato di qualche giorno o di qualche mese, ma non di più.

b) Il Governo

493. Il Governo sostiene che le restrizioni imposte al ricorrente a seguito dell'applicazione del regime speciale di detenzione non hanno raggiunto il livello minimo di gravità richiesto per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione. Innanzitutto sottolinea la necessità di queste restrizioni per impedire che l'interessato, socialmente pericoloso, mantenesse contatti con l'organizzazione criminale alla quale appartiene. Fa poi notare che anche il regime speciale non è stato sufficiente per arginare il comportamento criminale del ricorrente in quanto quest'ultimo, nonostante le restrizioni imposte, ha ricevuto in più occasioni sanzioni disciplinari a causa della sua condotta in carcere.

54. Per quanto riguarda lo stato di salute del ricorrente, il Governo osserva, da una parte, che dal fascicolo sanitario dell'interessato risulta che il suo stato di salute non era incompatibile con la detenzione e, dall'altra parte, che il ricorrente è stato assegnato alla struttura sanitaria del carcere, dove ha potuto beneficiare di cure adattate alla sua condizione. Quando è stato necessario, è stato anche ricoverato all'esterno del carcere.

2. Valutazione della Corte

a) Principi generali

55. Conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte, per rientrare nella sfera di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, un cattivo trattamento deve raggiungere una soglia minima di gravità. La valutazione di questo minimo è relativa; essa dipende dall'insieme delle circostanze della causa, soprattutto dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o mentali nonché, talvolta, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima (vedere, tra altre, *Price c. Regno Unito*, n° 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, *Mouisel c. Francia*, n° 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, e *Gennadi Naoumenko c. Ucraina*, n° 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004). Le allegazioni di cattivi trattamenti devono essere supportate da adeguati elementi di prova (vedere, *mutatis mutandis*, *Klaas c. Germania*, 22 settembre 1993, § 30, serie A n° 269). Per la valutazione di questi elementi, la Corte applica il principio di prova "al di là di qualsiasi ragionevole dubbio". Tuttavia, tale prova può risultare da un insieme di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi, precisi e concordanti (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 161 *in fine*, serie A n° 25, e *Labita c. Italia* [GC], n° 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).

56. Affinché una pena e il trattamento che la accompagna possano essere qualificati "inumani" o "degradanti", la sofferenza o l'umiliazione devono comunque andare oltre la misura che inevitabilmente comporta una certa forma di trattamento o di pena legittimi (*Jalloh c. Germania* [GC], n° 54810/00, § 68, CEDH 2006-IX).

57. Trattandosi in particolare di persone private della libertà, l'articolo 3 impone allo Stato l'obbligo positivo di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non lo sottopongano ad uno svilimento o ad una prova la cui intensità superi l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della carcerazione, la salute ed il benessere del prigioniero vengano assicurate in maniera adeguata, soprattutto con la somministrazione delle terapie mediche richieste (*Kudła c. Polonia* [GC], n° 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, e *Rivière c. Francia*, n° 33834/03, § 62, 11 luglio 2006). Così, la mancanza di cure mediche appropriate e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni di inadeguatezza, possono per principio costituire un trattamento contrario all'articolo 3 (vedere, per esempio, *İlhan c. Turchia* [GC], n° 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, e *Gennadi Naoumenko* succitata, § 112).

58. Le condizioni di detenzione di una persona malata devono garantire la tutela della sua salute, tenuto conto delle ordinarie e ragionevoli contingenze della carcerazione. Se non è possibile dedurre un obbligo generale di rimettere in libertà o di trasferire in un ospedale civile un detenuto, anche se quest'ultimo soffre di una malattia particolarmente difficile da curare (*Mouisel* succitata, § 40), l'articolo 3 della Convenzione impone comunque allo Stato di proteggere l'integrità fisica delle persone private della libertà. La Corte non può escludere che, in condizioni particolarmente gravi, ci si possa trovare in presenza di situazioni in cui una buona amministrazione della giustizia penale richieda l'adozione di misure di natura umanitaria (*Matencio c. Francia*, n° 58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, e *Sakkopoulos c. Grecia*, n° 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004).

59. Applicando questi principi, la Corte ha già concluso che il mantenimento in carcere per un periodo prolungato di una persona di età avanzata, e per di più malata, può rientrare nell'ambito della tutela dell'articolo 3 (*Papon c. Francia (n° 1)* (dec.), n° 64666/01, CEDH 2001-VI, *Sawoniuk c. Regno Unito* (dec.), n° 63716/00, CEDH 2001-VI, e *Priebke c. Italia* (dec.), n° 48799/99, 5 aprile 2001). Inoltre, la Corte ha dichiarato che mantenere in stato detentivo una persona tetraplegica, in condizioni inadeguate al suo stato di salute, costituiva un trattamento degradante (*Price* succitata, § 30). Premesso ciò, la Corte deve tener conto soprattutto di tre elementi per valutare la compatibilità del mantenimento in carcere di un ricorrente con uno stato di salute preoccupante, ossia: a) la condizione del detenuto, b) la qualità delle cure dispensate e c) l'opportunità di

mantenere la detenzione visto lo stato di salute del ricorrente (*Farbtuhs c. Lettonia*, n° 4672/02, § 53, 2 dicembre 2004, e *Sakkopoulos* succitata, § 39).

b) Applicazione di questi principi al caso di specie

60. Nella presente causa, si pone la questione della compatibilità del mantenimento in carcere del ricorrente con il suo stato di salute e quella di sapere se questa situazione raggiunga una soglia minima di gravità sufficiente per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione.

61. La Corte osserva che il ricorrente è affetto da più patologie ed è stato costretto a spostarsi su una sedia a rotelle. La sua salute è peggiorata nel tempo. I fascicoli sanitari depositati in cancelleria dai suoi legali mostrano che è stato sottoposto ad una serie di visite mediche, test ed esami specifici sia durante la sua lunga permanenza nella sezione della struttura sanitaria del carcere di Napoli (Secondigliano) - dal giugno 2000 al febbraio 2005 - che in seguito. Per tre volte, nel gennaio 2001, marzo e luglio 2002, la magistratura di sorveglianza di Napoli, in base ai rapporti sanitari redatti dai medici del carcere, hanno rigettato le sue domande di sospensione dell'esecuzione della pena, ritenendo che le cure prodigate dalla struttura sanitaria interna dell'istituto penitenziario fossero adeguate allo stato di salute del ricorrente (precedenti paragrafi 18 e 19).

Nel 2007 e nel 2008, il ricorrente ha subito due seri interventi chirurgici, che hanno comportato l'asportazione di un rene, poi di un meningioma. Questi interventi sono stati effettuati in un'azienda ospedaliera civile (precedenti paragrafi 20 e 21).

62. Alla luce degli elementi in suo possesso, la Corte ritiene che le autorità nazionali abbiano adempiuto il loro obbligo di tutelare l'integrità fisica del ricorrente, seguendo attentamente l'evoluzione del suo stato di salute, valutando la gravità delle sue patologie e somministrandogli le cure mediche adeguate. Quando l'aggravamento dello stato di salute dell'interessato lo ha richiesto, le autorità hanno disposto il ricovero in un ospedale civile, e questo per due volte (precedenti paragrafi 20 e 21).

In particolare, il 2 ottobre 2008, il tribunale di sorveglianza di Napoli ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, ritenendo che lo stato di salute del ricorrente fosse incompatibile con la detenzione soprattutto a causa dell'asportazione di un meningioma subita il 3 settembre 2008 (precedente paragrafo 21),

50. Dal momento che il ricorrente sembra lamentarsene, la Corte deve anche esaminare se l'applicazione prolungata del regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41 bis costituisca una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

64. La Corte ammette che in linea generale l'applicazione prolungata di alcune restrizioni può porre un detenuto in una situazione che potrebbe

costituire un trattamento inumano o degradante. Tuttavia, essa non può considerare una durata precisa per determinare il momento a partire dal quale è raggiunta la soglia minima di gravità per ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3. Al contrario, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ogni caso di specie, questo implica verificare soprattutto se il rinnovo e la proroga delle restrizioni in causa fossero giustificati o meno (*Argenti c. Italia*, n° 56317/00, § 21, 10 novembre 2005).

51. La Corte nota che le restrizioni imposte al ricorrente a seguito dell'applicazione del regime speciale di detenzione erano necessarie per impedire all'interessato, socialmente pericoloso, di mantenere contatti con l'organizzazione criminale alla quale appartiene. Ora il ricorrente non ha fornito alla Corte elementi che le consentano di concludere che la proroga di queste restrizioni fosse manifestamente ingiustificata (vedere, *mutatis mutandis*, la sentenza *Argenti* succitata, §§ 20-23, nella quale la Corte ha dichiarato che l'applicazione del regime speciale di detenzione per più di dodici anni non contrastava con l'articolo 3 della Convenzione).

66. Peraltro, i magistrati di sorveglianza hanno annullato o mitigato alcune restrizioni (precedente paragrafo 14). Inoltre, il ricorrente è stato trasferito alla struttura sanitaria del carcere, dove ha potuto beneficiare di cure adattate al suo stato di salute (paragrafo 18) e, quando necessario, è stato ricoverato anche all'esterno del carcere (paragrafi 20 e 21).

52. Per quanto fin qui esposto, la Corte ritiene che il trattamento di cui è stato oggetto il ricorrente non abbia oltrepassato l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione. Poiché non è stata raggiunta la soglia minima di gravità per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, nel caso di specie questa disposizione non risulta essere stata ignorata.

Pertanto non vi è stata violazione dell'articolo 3

II. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

68. Il ricorrente insiste sulle severe restrizioni che avrebbe subito, dal 1994, nell'esercizio del suo diritto ad un tribunale. Adduce la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte pertinente è così formulata :

« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale (...) il quale è chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...) »

53. Il Governo si oppone a questa tesi.

70. La Corte ritiene doversi occupare di questo motivo di ricorso esaminando dapprima il periodo durante il quale il ricorrente è stato sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41 bis della

legge sull'ordinamento penitenziario (aprile 1994-febbraio 2005), poi il periodo in cui è stato trasferito al settore E.I.V. (marzo 2005-aprile 2008).

A. Le restrizioni al diritto ad un tribunale durante il periodo di applicazione dell'articolo 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario

1. Sulla ricevibilità

54. Il ricorrente sottolinea il sistematico ritardo con il quale si sarebbe pronunciata la magistratura di sorveglianza

72. Il Governo sostiene che l'unica decisione resa tardivamente dal tribunale di sorveglianza risale il 20 ottobre 1999. Il motivo di ricorso del ricorrente sarebbe irricevibile per due motivi. Innanzitutto sarebbe tardivo perché la decisione in questione sarebbe diventata definitiva il 30 ottobre 1999, ossia ben più di 6 mesi (articolo 35 § 1 della Convenzione) prima dell'introduzione del ricorso. Poi, il ricorrente avrebbe omesso di ricorrere in cassazione, questo renderebbe irricevibile il motivo di ricorso anche per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

73. La Corte ricorda che il ritardo impiegato dai giudici nazionali nell'esaminare i reclami proposti avverso i decreti di applicazione del regime speciale di detenzione può porre, in alcune condizioni, alcuni problemi riguardo alla Convenzione.

74. Così, nella causa *Messina c. Italia* (n° 2) (n° 25498/94, §§ 94-96, CEDH 2000-X), pur riconoscendo che il semplice superamento di un termine di legge non costituisce un disconoscimento del diritto ad un ricorso effettivo, la Corte ha dichiarato che il mancato rispetto sistematico del termine di dieci giorni assegnato al tribunale di sorveglianza dalla legge n° 354 del 1975 può sensibilmente ridurre, se non addirittura annullare, l'impatto del controllo esercitato dai tribunali sui decreti del Ministro della Giustizia. Essa è giunta a questa conclusione tenendo conto soprattutto di due elementi: la durata limitata di ogni decreto che impone il regime speciale ed il fatto che il Ministro della Giustizia possa adottare un nuovo decreto senza essere legato da una eventuale decisione del tribunale di sorveglianza che revoca una parte o la totalità delle restrizioni imposte dal decreto precedente. In questa causa, il Ministro della Giustizia, immediatamente dopo la scadenza del termine di validità dei decreti impugnati, aveva adottato nuovi decreti che reintroducevano le restrizioni nel frattempo revocate dal tribunale di sorveglianza.

75. Inoltre, nella sentenza *Ganci* (succitata, § 31), la Corte ha dichiarato che la mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi introdotti avverso i decreti del Ministro della Giustizia costituisce una violazione del diritto ad un tribunale garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione.

76. La Corte osserva che nella fattispecie il tribunale di sorveglianza ha rigettato per mancanza d'interesse due delle diciannove domande del ricorrente che contestavano la proroga dell'applicazione del regime speciale di detenzione. Il periodo di validità per i due decreti era in effetti già scaduto alla data della decisione del tribunale. Si tratta dei reclami contro i decreti del Ministro della Giustizia nn. 9 e 12 (precedente paragrafo 14)

77. Per quanto riguarda la decisione di rigetto relativa al decreto n° 9, il Governo rileva a giusto titolo che è diventata definitiva il 30 ottobre 1999. Poiché il ricorso è stato introdotto il 31 agosto 2000, questa parte del motivo basato sull'articolo 6 § 1 si rivela tardiva e deve essere dichiarata irricevibile in applicazione dell'articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione.

78. Per quanto riguarda il reclamo avverso il decreto n° 12, la Corte ritiene che questa parte del motivo di ricorso basato sul diritto ad un tribunale non sia manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva peraltro che non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararla ricevibile.

2. Nel merito

a) Argomenti delle parti

i. Il ricorrente

55. Secondo il ricorrente, la violazione dell'articolo 6 § 1 sarebbe la conseguenza delle decisioni di rigetto per carenza di interesse a causa della scadenza del termine di validità dei decreti ministeriali impugnati.

ii. Il Governo

80. Secondo il Governo, il superamento del termine dei dieci giorni previsto dalla legge sull'amministrazione penitenziaria non può costituire una omissione del dovere di controllo giurisdizionale. Il tribunale di sorveglianza avrebbe sempre deciso entro termini ragionevoli tenuto conto del tempo necessario per istruire le cause. Nella fattispecie, il ritardo accusato dalla risposta non avrebbe causato un diniego di accesso ad un tribunale

b) Valutazione della Corte

81. La Corte rileva innanzitutto che un detenuto dispone di dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione del decreto per proporre un reclamo senza effetto sospensivo innanzi al tribunale di sorveglianza, il quale a sua volta deve decidere entro dieci giorni.

Essa poi sottolinea che, il 26 giugno 2000, il ricorrente ha introdotto un ricorso avverso il decreto n° 12 del 22 giugno 2000 (notificato il 23 giugno

2000). Con una decisione del 6 novembre 2001, tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il ricorso perché il decreto contestato era scaduto.

82. Certo, il semplice superamento di un termine legale non costituisce una violazione del diritto garantito. Tuttavia, il tempo necessario per l'esame di un ricorso può minarne l'efficacia. Nel caso specifico, il tribunale non ha deciso sul merito del reclamo del ricorrente avverso il decreto n° 12. Di conseguenza, la Corte può soltanto constatare che la mancanza di qualsiasi decisione sul merito ha svuotato della sua sostanza il controllo esercitato dal giudice su questo decreto del Ministro della Giustizia (*Ganci succitata*, §§ 29 e 30).

83. Peraltro, se la legge applicabile prevede per la decisione un termine di soli dieci giorni, da una parte è per la gravità degli effetti del regime speciale sui diritti del detenuto e, dall'altra parte, per la limitata validità temporale della decisione impugnata (vedere, fra molte altre, *Argenti*, succitata, § 45, e *Viola c. Italia*, n° 8316/02, § 55, 29 giugno 2006).

84. In conclusione vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

B. Le restrizioni al diritto ad un tribunale durante il periodo di detenzione nel settore E.I.V.

1. Sulla ricevibilità

a) Argomenti delle parti

i. Il ricorrente

56. Secondo il ricorrente, l'applicabilità e la violazione dell'articolo 6 della Convenzione sono incontestabili. Facendo riferimento alla causa *Musumeci c. Italia* (n° 33695/96, 11 gennaio 2005), egli afferma che la Corte ha considerato che il regime E.I.V. toccava dei diritti di carattere civile del detenuto; egli aggiunge che, sottolineando la mancanza di un adeguato ricorso giudiziario, la Corte ha constatato l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e la violazione del diritto ad essere ascoltato da un tribunale per contestare l'applicazione del regime E.I.V. ed ha condannato l'Italia.

Inoltre, la "lacuna giuridica segnalata" persisterebbe ancora oggi.

ii. Il Governo

57. Secondo il Governo, non vi è alcun dubbio che il risvolto penale dell'articolo 6 § 1 della Convenzione non deve essere preso in considerazione, dal momento che non si tratta di un'accusa in materia penale. Converrebbe quindi mettersi sul terreno del risvolto civile della

disposizione determinando, da una parte, se la scelta della struttura in cui un condannato deve scontare la sua pena costituisca un "diritto di carattere civile", e, d'altra parte, se le ripercussioni del collocamento in una struttura sulla situazione soggettiva del condannato ledano tale diritto.

8758. Il Governo ritiene che la giurisprudenza della Corte ha spesso esaminato la nozione di "diritti di carattere civile" come un tutt'uno, senza distinguere tra i suoi due elementi costitutivi, privilegiando in questo modo, nella sua analisi, il carattere "civile" delle situazioni soggettive considerate (in opposizione ai "diritti" che avrebbero un carattere differente, non "civile").

8859. Fatta eccezione per i diritti politici, sarebbe arduo identificare in un ordinamento giuridico i "diritti" individuali che sarebbero privati del carattere "civile". Per questa ragione, i motivi delle sentenze che hanno affrontato la questione sarebbero, nonostante le apparenze, molto più impernati sulla nozione di "diritto" che su quella del carattere "civile". La giurisprudenza in materia di contenzioso della funzione pubblica ne sarebbe una prova.

89. Sia prima che dopo l'inversione operata dalla sentenza *Pellegrin c. Francia* ([GC], n° 28541/95, CEDH 1999-VIII), e anche con la sentenza *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* ([GC], n° 63235/00, CEDH 2007-IV), è l'ampiezza del potere statale che, facendo legittimamente ostacolo alla manifestazione dell'interesse particolare, determina la non applicabilità dell'articolo 6 § 1 in alcune situazioni.

90. La scelta della struttura in cui un detenuto deve scontare la sua pena spetta esclusivamente ai poteri discrezionali dell'amministrazione e si basa su considerazioni che attengono interamente alla sfera del diritto pubblico: per esempio, l'ordine e la sicurezza, la necessità di prevenire possibili atti di violenza o tentativi di fuga di detenuti. Di fronte a un potere di tale portata, la situazione soggettiva del detenuto, le sue aspirazioni, le sue pretese, sono oggetto di una protezione puramente residuale, che non può ricevere nell'ordinamento giuridico una protezione paragonabile a quella dei "diritti".

60. Di conseguenza, il ricorrente non può far valere un "diritto" e non può quindi esigere di avere accesso ad un "tribunale", ai sensi della Convenzione, per potersi opporre alla decisione dell'amministrazione penitenziaria di assegnarlo al settore E.I.V.

92. Il Governo afferma poi che né nella decisione sulla ricevibilità né nella sentenza resa nella causa *Musumeci*, la Corte ha indicato quali sarebbero concretamente i diritti di carattere civile toccati dall'assegnazione del detenuto ad un settore E.I.V.

Ad ogni modo, pur volendo supporre che alcuni degli interessi soggettivi del ricorrente potessero essere qualificati come "diritti" e potessero aver subito occasionalmente delle limitazioni a causa dell'assegnazione del ricorrente ad un settore E.I.V., questo non sarebbe sufficiente per creare in "diritto" l'interesse a non essere assegnato a questo settore e per far scattare

l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 alle contestazioni aventi ad oggetto tale assegnazione.

93. Un detenuto ha il diritto di criticare nell'ambito di una procedura giudiziaria la limitazione di uno dei suoi diritti conseguente all'assegnazione ad un dato settore di un carcere, ma in nessun caso quello di contestare questa assegnazione innanzi al tribunale.

iii. Il terzo interveniente

94. Il governo slovacco afferma che il diritto del suo paese prevede l'adozione di misure specifiche per i prigionieri considerati particolarmente pericolosi. Al fine di garantire l'effettiva esecuzione delle pene per questo tipo di detenuti, nelle prigioni sono state create delle unità di sicurezza (i detenuti sottoposti a questo regime di sicurezza sono separati da quelli incarcerati in regime "ordinario", e i locali che vengono loro riservati sono sotto videosorveglianza permanente).

95. I detenuti sono autorizzati a formulare un ricorso amministrativo avverso la decisione che li assegna ad una unità di sicurezza qualora quest'ultima limiti direttamente i loro diritti, i loro interessi legalmente tutelati o i loro obblighi. Inoltre, se l'assegnazione lede i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, i detenuti possono presentare un ricorso costituzionale in virtù dell'articolo 127 della Costituzione.

96. Secondo il governo slovacco, le decisioni riguardanti gli aspetti pratici della vita quotidiana nelle carceri, in linea generale, non incidono sui diritti e sugli obblighi di carattere civile dei detenuti, di conseguenza l'articolo 6 § 1 della Convenzione non dovrebbe essere applicato automaticamente.

b) Valutazione della Corte

97. La Corte ritiene che il risvolto penale dell'articolo 6 § 1 della Convenzione non sia in discussione, in quanto il contenzioso penitenziario non riguarda in linea di principio la fondatezza di una "accusa in materia penale".

98. Al contrario, la questione dell'accesso ad un tribunale competente per giudicare sull'assegnazione ad un settore E.I.V. e sulle restrizioni che potrebbero accompagnarla deve essere analizzata secondo il risvolto civile dell'articolo 6 § 1, il quale garantisce a tutti il diritto a che un "tribunale" esamini "le controversie sui suoi diritti e obblighi di carattere civile".

La questione controversa presenta due aspetti: quello dell'esistenza di una "contestazione su un diritto" e quello del "carattere civile" o meno di questo diritto.

99. Per quanto riguarda il primo aspetto, la Corte ricorda innanzitutto che, secondo la sua consolidata giurisprudenza, l'articolo 6 § 1 si applica soltanto se esiste una "contestazione" reale e seria (*Sporrong et Lönnroth c. Svezia*, 23 settembre 1982, serie A n° 52, § 81). La contestazione può

riguardare sia l'esistenza stessa di un diritto che la sua estensione o le sue modalità di esercizio (vedere in particolare *Zander c. Svezia*, 25 novembre 1993, § 22, serie A n° 279-B), e l'esito della procedura deve essere direttamente determinante per il diritto in questione, in quanto l'articolo 6 § 1, per entrare in gioco, non si accontenta di un tenue nesso né di lontane ripercussioni (vedere in particolare *Masson e Van Zon c. Paesi Bassi*, 28 settembre 1995, § 44, serie A n° 327-A, e *Fayed c. Regno Unito*, 21 settembre 1994, § 56, serie A n° 294-B).

100. La Corte nota poi che nel febbraio 1999, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli articoli 35 e 69 della legge sull'ordinamento penitenziario nella misura in cui non prevedevano reclami giurisdizionali avverso una decisione potenzialmente lesiva dei diritti di un detenuto (precedente paragrafo 39).

101. La Corte sottolinea che la maggior parte delle restrizioni che il ricorrente allega di aver subito riguardano un complesso di diritti che il consiglio d'Europa ha riconosciuto ai detenuti mediante delle Regole penitenziarie europee, adottate dal Comitato dei Ministri nel 1987 e precisate in una raccomandazione dell'11 gennaio 2006 (Rec(2006)2). Benché questa raccomandazione non sia giuridicamente vincolante nei confronti degli Stati membri, la maggioranza di essi riconosce ai detenuti gran parte dei diritti ai quali essa fa riferimento e prevede mezzi di ricorso contro le misure di restrizione.

102. Ne consegue che nel caso di specie si può dire che esiste una "contestazione su dei diritti" ai sensi dell'articolo 6 § 1.

103. Per quanto riguarda il secondo aspetto, la Corte ricorda che "l'articolo 6 § 1 vale per le "contestazioni" relative a "diritti" di carattere civile che si può dire, almeno in maniera difendibile, riconosciuti nel diritto interno, che siano o meno protetti anche dalla Convenzione" (vedere in particolare *Editions Périscope c. Francia*, 26 marzo 1992, § 35, serie A n° 234-B, e *Zander succitata*).

La Corte nota che alcune delle limitazioni lamentate dal ricorrente - come quelle relative ai suoi contatti con la sua famiglia e quelle che hanno una ricaduta patrimoniale - appartengono certamente ai diritti della persona e pertanto, sono di carattere civile (*Ganci succitata*, § 25).

104. Detto ciò, la Corte ricorda che nella sua sentenza *Golder c. Regno Unito* (21 febbraio 1975, § 36, serie A n° 18) ha dichiarato:

« Il diritto d'accesso ad un tribunale costituisce un elemento inerente al diritto enunciato dall'articolo 6 § 1. Non si tratta di una interpretazione estensiva tale da imporre agli Stati contraenti nuovi obblighi: essa si basa sui termini stessi della prima frase dell'articolo 6 § 1, letto nel suo contesto ed alla luce dell'oggetto e dello scopo di questo trattato normativo che è la Convenzione (sentenza *Wemhoff* del 27 giugno 1968, serie A n° 7, p. 23, § 8), nonché dei principi generali di diritto ».

105. La Corte non ignora che è indispensabile che uno Stato mantenga un margine di manovra per quanto riguarda i mezzi con cui assicurare la

sicurezza e l'ordine nel difficile contesto carcerario. Essa tuttavia ricorda che "la giustizia non può fermarsi alla porta delle carceri e che nulla (...) consente di privare i detenuti della tutela dell'articolo 6" (*Ezeh e Connors c. Regno Unito* [GC], n^{os} 39665/98 e 40086/98, § 83, CEDH 2003-X).

61. In effetti, qualsiasi restrizione che riguardi i diritti di carattere civile dell'individuo deve poter essere contestata nell'ambito di una procedura giudiziaria, e questo in ragione della natura delle limitazioni (per esempio, il divieto di beneficiare di un dato numero di visite al mese da parte di membri della famiglia o il controllo continuato della corrispondenza epistolare e telefonica, ecc.) nonché delle ripercussioni che queste possono comportare (per esempio, difficoltà nel mantenere i legami familiari o le relazioni con i terzi, le esclusioni dal tempo di permanenza all'aperto). Seguendo questa strada si può realizzare il giusto equilibrio tra la presa in conto delle costrizioni del mondo carcerario alle quali deve far fronte lo Stato, da una parte, e la tutela dei diritti del detenuto, dall'altra parte.

107. In conclusione, la Corte ritiene che il motivo di ricorso relativo alle restrizioni che il ricorrente afferma di aver subito a seguito della sua assegnazione ad un settore E.I.V. sia compatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione dal momento che si riferisce all'articolo 6 sotto il suo risvolto civile. Poiché questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.

2. Nel merito

a) Argomenti delle parti

i. Il ricorrente

108. Il ricorrente afferma che la violazione dell'articolo 6 § 1 è la diretta conseguenza della mancanza di vie di ricorso che gli avrebbero consentito di contestare la decisione dell'amministrazione penitenziaria di assegnarlo ad un settore E.I.V.

ii. Il Governo

109. Il Governo ritiene necessario fare distinzione tra un regime penitenziario quale quello previsto dall'articolo 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario, da una parte, e l'assegnazione ad un settore di un carcere in cui la sorveglianza può essere più o meno ravvicinata, come per esempio il settore E.I.V., dall'altra parte.

Il primo riguarda le regole di trattamento dei detenuti e può anche limitare il godimento di alcuni diritti di questi ultimi. Per questa ragione, la legge prevede la possibilità per gli interessati di contestare l'imposizione di

un regime penitenziario diverso dal regime ordinario attraverso una procedura che soddisfa tutte le garanzie dell'articolo 6 § 1.

L'assegnazione dei detenuti ad un dato settore di un carcere avrebbe attinenza, al contrario, ad un "ambito logistico": si tratterebbe soltanto di un'assegnazione ad un ambiente dotato di particolari caratteristiche di sicurezza (istituti penitenziari o sezioni di questi istituti).

110. L'imposizione del regime previsto dall'articolo 41 bis e l'assegnazione ad un settore E.I.V. sarebbero quindi due cose indipendenti. Per sostenere la sua tesi, il Governo afferma che talvolta esse sono associate: un detenuto sottoposto al regime speciale di detenzione che potrebbe stringere alleanze con membri di altre organizzazioni criminali sottoposti allo stesso regime deve evidentemente essere separato dagli altri detenuti per essere collocato in un altro settore del carcere (in particolare nel settore E.I.V.), dove sconterà la sua pena in compagnia di uno di più detenuti che non sono fonte di problemi e preoccupazioni.

111. Inoltre, secondo il Governo, l'assegnazione di un detenuto ad un settore E.I.V. non limita affatto il godimento dei suoi diritti; non vi sarebbe alcuna differenza, rispetto agli altri detenuti ordinari, per quanto riguarda il numero di visite dei parenti, la possibilità di ricevere corrispondenza senza visto di controllo, la gestione delle somme di denaro, il tempo di permanenza all'aperto o ancora le attività ricreative e culturali.

112. Il Governo fa notare che al fine di sapere se siano o meno rilevanti per l'articolo 6 della Convenzione, occorre dapprima precisare quali sarebbero i diritti civili che si presumono limitati. Ora, nell'unico precedente giurisprudenziale - la decisione sulla ricevibilità della causa *Musumeci* del 17 dicembre 2002 -, la Corte non indica i diritti civili limitati dall'assegnazione ad un settore E.I.V. Per poter applicare l'articolo 6, la Corte si limita a citare la sentenza della Corte costituzionale n° 26 del 1999. Tuttavia questa sentenza non riguarderebbe affatto il collocamento dei detenuti nei diversi istituti penitenziari, né nelle diverse sezioni di questi ultimi. Essa verterebbe soprattutto sul diritto di ogni detenuto di ricevere, per posta, notizie di un "certo tipo"».

113. Inoltre, il ricorrente sostiene di aver continuato a subire la limitazione dei suoi diritti civili anche dopo la revoca del regime speciale di detenzione: si riferisce in particolare alla riduzione del numero di visite dei suoi parenti (quattro anziché sei al mese) nonché al controllo della sua corrispondenza.

114. Innanzitutto il Governo sottolinea che il ricorrente non ha ottemperato all'obbligo di provare le sue affermazioni. In seguito, insiste sul fatto che queste presunte restrizioni deriverebbero "in ogni caso da leggi applicabili in maniera generale e non sarebbero la diretta conseguenza dell'assegnazione al settore E.I.V. ».

Per quanto riguarda il regime delle visite si tratterebbe dell'articolo 37, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n° 230 del 30 giugno

2000, applicabile a tutti i detenuti condannati per alcuni gravi reati previsti dall'articolo 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario. L'articolo 41 bis, comma 2 *quater e*), della stessa legge sarebbe la fonte normativa del controllo della corrispondenza.

115. Infine, il Governo precisa che né la circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n°3479/5929 del 9 luglio 1998, né alcuna legge prevedono limitazioni dei diritti civili dei detenuti assegnati al settore E.I.V.

b) Valutazione della Corte

116. La Corte osserva che sollevando il motivo di ricorso in questione, il ricorrente ha innanzitutto affermato che nonostante il 28 febbraio 2005 gli sia stato revocato il regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario, egli ha continuato a subire le stesse restrizioni dei suoi diritti fondamentali, e questo fino alla sua liberazione nell'aprile 2008. All'udienza del 5 novembre 2008 innanzi alla Corte, i suoi legali hanno sostenuto che tutti i reclami che il loro cliente ha proposto avverso il controllo della sua corrispondenza durante il periodo in cui era rimasto nel settore E.I.V. erano stati rigettati. Inoltre, il ricorrente non riceveva visite. Infine, poiché la controversa assegnazione al settore E.I.V. era coperta dal segreto, i rappresentanti del ricorrente hanno dichiarato di non essere in grado di sapere quali fossero concretamente le limitazioni subite da quest'ultimo.

117. La Corte nota che il voluminoso fascicolo del ricorso comprende numerosi documenti relativi al periodo durante il quale il ricorrente è stato sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41 bis: decreti ministeriali che disponevano l'applicazione di tale regime, reclami avverso questi decreti, decisioni giudiziarie che autorizzavano il controllo della corrispondenza, fascicoli sanitari, ecc.

Al contrario, per quanto riguarda il periodo che va da marzo 2005 ad aprile 2008, si deve constatare che il fascicolo non contiene documenti che corroborano le allegazioni del ricorrente: nessuna decisione che autorizzi il controllo della corrispondenza e nessun reclamo contro questo tipo di decisioni, nessuna prova della permanenza delle altre limitazioni legate all'articolo 41 bis. Al contrario, il trasferimento in un settore E.I.V. ha avuto soprattutto l'effetto di far passare da due a quattro il numero di visite mensili dei membri della famiglia, nonché l'attribuzione di una cella individuale.

118. La Corte constata, peraltro, che i settori E.I.V. sono stati istituiti dalla circolare n° 3479/5929 del 9 luglio 1998 (precedente paragrafo 44) e che il collocamento dei detenuti nel settore E.I.V. è fatto in base al principio della individualizzazione del trattamento penitenziario, in applicazione degli articoli 13 e 14 della legge n° 354 del 1975 (precedenti paragrafi 43 e 44). La Corte sottolinea che queste disposizioni, lette congiuntamente, indicano

con sufficiente chiarezza l'ampiezza e le modalità di esercizio del potere discrezionale delle autorità competenti nel campo interessato.

119. La Corte osserva che se è vero che la decisione di collocamento in un settore E.I.V. non può essere di per sé contestata dal detenuto che vorrebbe rimettere in questione la sua fondatezza, ogni limitazione ad un diritto di "carattere civile" (che colpisce per esempio le visite dei membri della famiglia o la corrispondenza di un detenuto) può, essere oggetto di un reclamo innanzi alle autorità giudiziarie di sorveglianza. Tuttavia dal momento che nella fattispecie la decisione di collocamento nel settore E.I.V. non ha comportato alcuna limitazione di questo tipo, anche l'eventuale mancanza di un tale reclamo non può essere considerata un diniego di accesso ad un tribunale.

120. Di conseguenza, la Corte ritiene che non vi sia stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il diritto ad un tribunale che esamini le controversie relative a "diritti e doveri di carattere civile".

III. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)

121. Secondo il ricorrente, l'applicazione continuata del regime speciale di detenzione non ha riconosciuto il suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Egli invoca l'articolo 8 della Convenzione, che dispone:

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...).

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (...) alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati (...) »

122 Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Argomenti delle parti

1. Il ricorrente

123. Le restrizioni imposte al ricorrente in ragione dell'applicazione protratta del regime speciale di detenzione avrebbero avuto un effetto disastroso sulla sua vita privata e familiare. In particolare l'interessato sottolinea la riduzione del numero di visite ad una al mese, della durata di un'ora, nonché le modalità eccezionalmente vessatorie per lui e per i membri della sua famiglia: le visite si svolgevano in una stanza minuscola e non era possibile alcun tipo di contatto fisico tra il detenuto e i suoi parenti a

causa della presenza di una barriera di vetro che divideva interamente la stanza fino al soffitto, impedendo alle persone di darsi la mano o di ascoltarsi in maniera diversa dall'hygiaphone. Inoltre, le visite erano integralmente filmate e registrate. I suoi rapporti con i membri della sua famiglia sarebbero stati quindi fortemente compromessi.

Inoltre, le visite sarebbero state sottoposte a restrizioni, benché in misura diversa - quattro visite anziché sei -, anche durante il periodo in cui il ricorrente era detenuto nel settore E.I.V.

L'interessato sarebbe anche stato confinato in una cella individuale la cui superficie era inferiore a quella della cella che in precedenza aveva condiviso con altri detenuti.

Infine, si sarebbe visto rifiutare i permessi di uscita per assistere ai funerali di suo fratello e della sua compagna.

2. Il Governo

124. Il Governo reitera i suoi argomenti sulla pericolosità del ricorrente e sulla necessità, per quanto riguarda i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione, di limitare il numero delle visite e di regolamentarne molto severamente lo svolgimento. Quanto al periodo in cui il ricorrente è rimasto nel settore E.I.V., il Governo sottolinea nuovamente che l'interessato non ha subito alcuna limitazione del numero di visite o del tempo di permanenza all'aperto. Inoltre, ritiene che l'attribuzione di una cella più piccola ma individuale non possa essere considerata una restrizione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

B. Valutazione della Corte

125. La Corte si è già trovata a dover decidere sul punto di sapere se le restrizioni che derivavano dall'applicazione dell'articolo 41 bis nell'ambito della vita privata e familiare di alcuni detenuti costituissero una ingerenza giustificata dall'articolo 8 § 2 della Convenzione (*Messina succitata*, §§ 59-74, e *Indelicato c. Italia* (dec.), n° 31143/96, 6 luglio 2000).

126 Secondo la sua giurisprudenza, il regime previsto dall'articolo 41 bis si propone di tagliare i legami esistenti tra le persone interessate ed il loro ambiente criminale di origine, al fine di rendere minimo il rischio di veder utilizzare i contatti personali di questi detenuti con le strutture delle organizzazioni criminali di questo ambiente. Prima dell'introduzione del regime speciale, un buon numero di detenuti pericolosi riuscivano a mantenere la loro posizione in seno all'organizzazione criminale alla quale appartenevano, a scambiare informazioni con gli altri detenuti e con l'esterno, e ad organizzare e fare eseguire delle violazioni penali. In questo contesto, la Corte ritiene che, tenuto conto della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata, soprattutto di stampo mafioso, e del fatto che molto spesso le visite familiari hanno permesso la trasmissione di

ordini e istruzioni all'esterno, le restrizioni, certamente importanti, delle visite e i controlli che ne accompagnano lo svolgimento non possono essere considerati sproporzionati rispetto agli scopi legittimi perseguiti (*Salvatore c. Italia* (dec.), n° 42285/98, 7 maggio 2002, e *Bastone c. Italia* (dec.), n° 59638/00, CEDH 2005-II).

127. La Corte si è anche dovuta occupare della questione di sapere se l'applicazione protratta di questo regime ad un detenuto violasse il diritto garantito dall'articolo 8 della Convenzione. Nella causa *Gallico c. Italia* (n° 53723/00, § 29, 28 giugno 2005), essa ha ritenuto utile precisare che non vedeva una violazione di questa disposizione nel semplice trascorrere del tempo.

128. Nella fattispecie, la Corte osserva che il ricorrente è stato sottoposto al regime speciale di detenzione dal 10 agosto 1994 al 1° marzo 2005 e che in ogni provvedimento con cui è stata prorogata questa misura il Ministro della Giustizia ha tenuto conto dei recenti rapporti della polizia che attestavano che l'interessato rimaneva pericoloso. Essa sottolinea anche che le limitazioni imposte al ricorrente sono state mitigate nel febbraio 1995 (una conversazione telefonica al mese con i membri della sua famiglia, in caso di mancanza di visite da parte di costoro), nel maggio 1997 (due visite al mese della durata di un'ora ciascuna), nell'ottobre 1997 (revoca della limitazione riguardante il numero di visite dei membri della famiglia). L'applicazione del regime speciale è stato revocato l'11 febbraio 2005 dal tribunale di sorveglianza di Napoli in quanto le ragioni di sicurezza che l'avevano giustificato non erano più attuali (precedenti paragrafi 11-14).

129. Quanto al mantenimento del ricorrente nel settore E.I.V., la Corte osserva che quest'ultimo ha avuto diritto a quattro visite mensili dei membri della sua famiglia e non ha indicato di aver avuto difficoltà nell'esercizio di tale diritto, peraltro ben più esteso che in precedenza. Per quanto riguarda la sistemazione in una cella individuale dalle dimensioni ridotte, la Corte nota che l'interessato non ha sostenuto questa parte del motivo di ricorso.

130. Infine per quanto riguarda l'ultima doglianza, il fascicolo del ricorso non contiene alcuna domanda di permesso di uscita formulata dal ricorrente per poter assistere ai funerali della sua compagna. Questa parte del motivo di ricorso risulta quindi manifestamente infondata e deve essere respinta, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per il resto, la Corte nota che la decisione interna definitiva che rifiutava al ricorrente l'autorizzazione ad uscire per recarsi sulla tomba di suo fratello è stata depositata nella cancelleria della corte d'appello di Milano il 21 ottobre 1999 (precedente paragrafo 28), ossia più di 6 mesi prima della data dell'introduzione del ricorso (31 agosto 2000).

Di conseguenza, questa parte del motivo di ricorso è tardiva e deve essere dichiarata irricevibile in applicazione dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

62. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che le restrizioni apportate al diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare non sono andate al di là di quello che, ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione, è necessario in una società democratica alla sicurezza pubblica, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati.

Pertanto, questo motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

IV. SULL'ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE (DIRITTO AL RISPETTO DELLA CORRISPONDENZA)

132. Il ricorrente sostiene che il controllo della sua corrispondenza ha violato il diritto garantito dall'articolo 8 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, dispone:

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto (...) della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (...) alla pubblica sicurezza, (...) alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati (...) »

133. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

134. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva peraltro che non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Nel merito

1. Argomenti delle parti

a) Il ricorrente

135. Il ricorrente afferma che il controllo della sua corrispondenza, attestato dalla apposizione di un timbro, ha infranto l'articolo 8 della Convenzione. Questa violazione sarebbe stata continuata, dal suo arresto fino alla sua liberazione provvisoria, il 24 aprile 2008.

b) Il Governo

136. Il Governo ricorda innanzitutto che la legge n° 95 dell'8 aprile 2004 ha aggiunto alla legge sull'ordinamento penitenziario il nuovo articolo 18 ter secondo il quale, al fine di evitare che siano commessi crimini o allo scopo di proteggere la sicurezza degli istituti penitenziari e la segretezza delle indagini, si può procedere al controllo della corrispondenza per un periodo massimo di sei mesi. Il controllo è autorizzato con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o del direttore dell'istituto penitenziario nel quale si trova il detenuto. Il paragrafo 2 dell'articolo 18 ter esclude dal controllo in particolare la corrispondenza del detenuto con il suo avvocato e con gli organismi internazionali competenti in materia di diritti umani.

137. Tuttavia, secondo il Governo, l'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario rispettava già le esigenze dell'articolo 8 della Convenzione in quanto il controllo: 1) era disposto da un giudice, 2) mirava a rompere i legami tra il detenuto e l'organizzazione criminale, 3) era limitato nel tempo, 4) poteva essere oggetto di un reclamo al magistrato di sorveglianza.

138. Peraltro, in questo caso, il controllo della corrispondenza del ricorrente aveva uno scopo legittimo, ossia la tutela dell'ordine e della sicurezza dello Stato, impedendo che la corrispondenza potesse divenire un mezzo di trasmissione di comunicazioni vietate.

139. Infine, il Governo sottolinea che in ogni caso, nella fattispecie, la fonte normativa di tale controllo non era l'articolo 18, ma l'articolo 41 bis, comma 2 *quater e*), della legge sull'ordinamento penitenziario, ossia una disposizione che la Corte non ha mai criticato e che del resto non presterebbe il fianco ad alcuna critica, perché sarebbe priva di tutte le qualità richieste dalla Corte. I due documenti depositati dal ricorrente non sarebbero prove sufficienti perché non si conosce che siano il destinatario ed il mittente e neanche la data del controllo.

2. Valutazione della Corte

140. La Corte constata che vi è stata "ingerenza di un'autorità pubblica" nell'esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della sua corrispondenza, garantito dall'articolo 8 § 1. Tale ingerenza viola questa disposizione a meno che, "prevista dalla legge", essa persegua uno o più scopi legittimi riguardo al paragrafo 2 e, inoltre, sia "necessaria, in una società democratica" per raggiungerli (vedere, fra molte altre, *Calogero Diana c. Italia*, 15 novembre 1996, § 28, *Recueil* 1996-V, *Domenichini c. Italia*, 15 novembre 1996, § 28, *Recueil* 1996-V, e *Labita* succitata, § 179).

141. La Corte rileva che il controllo della corrispondenza del ricorrente è stato disposto dal magistrato di sorveglianza, con esplicito riferimento all'articolo 18, comma 7, della legge sull'ordinamento penitenziario soltanto

a decorrere dal 12 agosto 1997. In seguito, nella sua decisione del 3 agosto 1999 e in quelle successive, il giudice ha fissato in sei mesi la durata massima di questo controllo e, in particolare, ha escluso da questa misura la corrispondenza del ricorrente con la Corte (precedente paragrafo 25). Quindi, contrariamente a quanto affermato dal Governo, l'autorità giudiziaria competente non ha mai autorizzato il controllo sulla base dell'articolo 41 bis, comma 2 *quater e*), della stessa legge. Peraltro questa disposizione è anche imprecisa quanto l'articolo 18 della legge controversa.

142 Per quanto riguarda i due documenti depositati nel fascicolo relativo al ricorso e recanti il visto di controllo (una lettera manoscritta e una busta spedita il 3 marzo 2000), la Corte ritiene che essi verosimilmente facciano parte di quanto inviato dal ricorrente all'avvocato Vetranò.

143. La Corte non può sottovalutare il comportamento del magistrato di sorveglianza che, a partire dall'agosto 1999, ha limitato l'ampiezza e la durata del controllo. Tuttavia, secondo la Corte, questo controllo nella fattispecie viola l'articolo 8 della Convenzione perché non era "previsto dalla legge", dal momento che l'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario non disciplina né la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, né i motivi che possono giustificare tali misure, e non indica con sufficiente chiarezza l'ampiezza e le modalità di esercizio del potere discrezionale delle autorità competenti nel campo considerato (vedere, tra altre, *Labita* succitata, §§ 175-185). Essa non scorge ragioni per discostarsi da una giurisprudenza che mira a consentire a tutti detenuti di godere del minimo grado di tutela voluto dalla preminenza del diritto in una società democratica (*Calogero Diana* succitata, § 33, e *Campisi c. Italia*, n° 24358/02, § 50, 11 luglio 2006).

144. Alla luce di quello che precede, la Corte constata che il controllo della corrispondenza del ricorrente dal 10 agosto 1994 al 7 luglio 2004 non era "previsto dalla legge", ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, cosicché vi è stata violazione di questa disposizione. Questa conclusione rende superfluo l'esame del rispetto delle altre esigenze della stessa disposizione.

145. Per quanto riguarda il periodo successivo a tale data e che va fino alla sospensione dell'esecuzione della pena (il 24 aprile 2008), la Corte si limita a rilevare che il fascicolo relativo al ricorso non contiene alcun documento che supporti le affermazioni dei rappresentanti del ricorrente.

146. Di conseguenza, essa conclude che non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione per quanto riguarda l'addotto controllo della corrispondenza del ricorrente a decorrere dal 7 luglio 2004.

147. La Corte prende atto, del resto, dell'entrata in vigore della legge n° 95/2004, che ha modificato la legge sull'ordinamento penitenziario introducendo il nuovo articolo 18 ter. Tuttavia, le modifiche apportate alla legge non permettono di correggere le violazioni che si sono verificate precedentemente alla loro entrata in vigore (*Argenti* succitata, § 38).

V. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE

148. Il ricorrente denuncia anche una violazione dell'articolo 9 della Convenzione, così formulato:

« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui. »

63. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Argomenti delle parti

1. *Il ricorrente*

150. L'applicazione del regime speciale di detenzione avrebbe impedito al ricorrente di praticare la sua religione partecipando alle celebrazioni liturgiche e osservando gli altri riti religiosi. In particolare, l'interessato non avrebbe potuto partecipare ai funerali di suo fratello e della sua compagna.

2. *Il Governo*

151. Il Governo ritiene che non vi sia stata alcuna limitazione del diritto del ricorrente di manifestare le proprie credenze religiose. Osserva anche che nel carcere di Napoli gli uffici religiosi sono garantiti una volta a settimana e che a carico dell'interessato non è stato emesso alcun divieto di parteciparvi.

64. Peraltro, il Governo nota anche che il rigetto della domanda di permesso di uscita presentata dal ricorrente per potersi recare ai funerali di suo fratello è stato ampiamente e ragionevolmente motivato.

B. Valutazione della Corte

65. La Corte rileva che il ricorrente non ha sostenuto la prima parte del motivo di ricorso. Il fascicolo del ricorso non contiene alcuna prova dell'impossibilità per il ricorrente di partecipare ai riti religiosi. Per il resto, la Corte ricorda di aver già respinto (precedente paragrafo 130), sul terreno

dell'articolo 8 della Convenzione, la seconda e terza parte del motivo di ricorso.

Di conseguenza, questo motivo risulta manifestamente infondato e deve essere respinto in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

VI. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

66. Il ricorrente denuncia la mancanza di un ricorso effettivo che gli avrebbe permesso di contestare la proroga continuata del regime speciale di detenzione nonché la sua assegnazione al settore E.I.V. Ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione,

« Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. »

67. La Corte è giunta alla conclusione che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il diritto ad un tribunale (precedente paragrafo 120). In queste condizioni, essendo le esigenze dell'articolo 6 più rigorose di quelle dell'articolo 13 da essere assorbite da esse (*Kudla* succitata, § 146), non è necessario decidere su questo motivo di ricorso.

VII. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

68. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

69. Il ricorrente domanda 100.000 euro (EURO) a titolo di equa soddisfazione per il danno morale che gli è stato causato dalla violazione dei suoi diritti fondamentali. La "persistenza delle molteplici violazioni della Convenzione denunciate e la loro eccezionale gravità" giustificerebbero la somma richiesta.

70. Su questo punto il Governo non ha preso posizione.

71. La Corte ricorda di aver concluso nella violazione della Convenzione unicamente per ciò che riguarda un aspetto del motivo di ricorso del ricorrente basato sul diritto ad un tribunale e sul controllo della

corrispondenza. Essa ritiene che, nelle circostanze della fattispecie, la constatazione di violazione è sufficiente a compensare il pregiudizio morale.

B. Spese

72. I legali del ricorrente, producendo giustificativi, domandano il rimborso delle spese affrontate innanzi alla Corte e nei numerosi procedimenti che si sono svolti innanzi alle autorità giudiziarie nazionali. Richiedono la somma di 30.000 EURO, più IVA e CAP (cassa di previdenza degli avvocati), e insistono sulle numerose memorie depositate nel corso della procedura e sulla loro partecipazione all'udienza innanzi alla Grande Camera.

7361. Su questo punto il Governo non ha preso posizione.

74. La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione essa rimborsa le spese di cui viene provato la loro effettività, necessità e ragionevolezza del loro ammontare (vedere, tra l'altro 3, *Roche c. Regno Unito* [GC], n° 32555/96, § 182, CEDH 2005-X).

75. La presente causa è di una certa complessità, in quanto ha richiesto l'esame in una camera poi nella Grande Camera oltre a parecchie serie di osservazioni e ad una udienza. Solleva anche importanti questioni giuridiche.

76. Decidendo secondo equità alla luce della sua prassi in cause simili, la Corte concede al ricorrente 20.000 EURO per spese legali.

C. Interessi moratori

77. La Corte ritiene appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori in base al tasso d'interesse della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. *Dichiara*, all'unanimità, ricevibile il motivo di ricorso relativo all'articolo 3 della Convenzione;
2. *Decide*, con cinque voti contro due, che non vi è stata violazione dell'articolo 3;
3. *Dichiara*, all'unanimità, il motivo basato sull'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il diritto ad un tribunale durante il periodo di applicazione del regime speciale di detenzione ricevibile rispetto al decreto n° 12 del 22 giugno 2000 e irricevibile per il resto;

4. *Decide*, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 per quanto riguarda il diritto ad un tribunale durante il periodo di applicazione del regime speciale di detenzione in virtù del decreto n° 12 del 22 giugno 2000;
5. *Dichiara*, con sedici voti contro uno, ricevibile il motivo basato sull'articolo 6 § 1 per quanto riguarda il diritto ad un tribunale durante il periodo di detenzione nel settore E.I.V.;
6. *Decide*, all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 per quanto riguarda il diritto ad un tribunale durante il periodo di detenzione nel settore E.I.V.;
7. *Dichiara*, all'unanimità, ricevibile il motivo basato sull'articolo 8 della Convenzione per quanto riguarda il diritto al rispetto della corrispondenza e irricevibile per il resto;
8. *Decide*, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 8 per quanto riguarda il diritto al rispetto della corrispondenza del ricorrente dal 10 agosto 1994 al 7 luglio 2004 e che non vi è stata violazione dopo questa ultima data;
9. *Dichiara*, all'unanimità, irricevibile il motivo basato sull'articolo 9 della Convenzione;
10. *Decide*, all'unanimità, che non è necessario esaminare il motivo basato sull'articolo 13 della Convenzione;
11. *Decide*, con quindici voti contro due, che la constatazione di violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dal ricorrente;
12. *Dichiara*, all'unanimità,
 - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, 20.000 EURO (ventimila euro), più qualsiasi somma che può essere dovuta a titolo di imposta dal ricorrente, per spese legali;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di tale termine e fino al versamento, questa somma dovrà essere maggiorata di un interesse semplice ad un tasso pari a quello della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;
13. *Rigetta*, all'unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese e in inglese, poi pronunciata nella pubblica udienza nel Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 17 settembre 2009.

Vincent Berger
Giureconsulto

Jean-Paul Costa
Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione parzialmente dissenziente dei giudici Kovler e Gyulumyan.

J.-P.C.
V.B.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI GIUDICI KOVLER E GYULUMYAN

(Traduzione)

Noi non condividiamo il parere della maggioranza, qui sopra espresso, secondo il quale non vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Riteniamo fondata l'affermazione del ricorrente secondo la quale il suo mantenimento sotto il regime speciale di detenzione costituisce un trattamento inumano e degradante tenuto conto del suo stato di salute. Per quanto riguarda le situazioni che si presumono simili a quelle di altri detenuti italiani sottoposti allo stesso regime (paragrafi 64-65 della sentenza), il fatto che il signor Enea abbia dovuto utilizzare una sedia a rotelle e sia dovuto rimanere nella struttura sanitaria del carcere dal giugno 2000 al febbraio 2005 ci porta a concludere che la sua situazione non sia paragonabile a quella delle altre persone citate. Piuttosto siamo inclini a seguire le conclusioni della sentenza *Mathew*, in particolare a giudicare preoccupante – come fa la Corte in questa causa – il fatto “che, nonostante una domanda formulata a tale scopo dal ricorrente, non sembra sia stato avviato alcun tentativo per trovare un luogo di detenzione adeguato all'interessato (...)” (*Mathew c. Pays-Bas*, n° 24919/03, § 204, CEDH 2005-IX). Secondo noi, la struttura sanitaria del carcere non era un luogo idoneo per detenere il signor Enea per più anni, anche se si tiene conto del potenziale pericolo rappresentato dall'interessato in quanto membro di una organizzazione criminale di stampo mafioso (raffrontare con *Farbtuhs c. Lettonia*, n° 4672/02, § 53, 2 dicembre 2004, e *Sakkopoulos c. Grecia*, n° 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004).

La conclusione della Corte secondo la quale le autorità nazionali hanno adempiuto il loro obbligo di proteggere l'integrità fisica del ricorrente seguendo attentamente l'evoluzione del suo stato di salute (paragrafo 62 della sentenza) non è una base sufficiente per giungere ad una constatazione di non violazione dell'articolo 3, in quanto questo elemento non tiene conto di altri aspetti relativi alle condizioni di detenzione dell'interessato – quali l'isolamento reale e protratto da lui subito nella struttura sanitaria del carcere e le limitazioni riguardanti la sua corrispondenza -, aspetti che, nel complesso, hanno aggravato la sofferenza del ricorrente causata dalla malattia. La valutazione del livello minimo di gravità richiesto affinché un trattamento ricada nel campo di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione è una questione soggettiva. A nostro avviso nel caso di specie questo livello è stato raggiunto.

La presente traduzione è stata curata dagli esperti linguistici Martina Scantamburlo (fino al paragrafo 23), Ombretta Palumbo (paragrafi 24-48) e Rita Carnevali (dal paragrafo 49 alla fine).